

REGOLAMENTO (UE) N. 11/2014 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles ⁽¹⁾ («accordo») mediante adozione del regolamento (CE) n. 1562/2006 ⁽²⁾.
- (2) Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo erano fissate in un protocollo ⁽³⁾. Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.
- (3) Il Consiglio ha negoziato con la Repubblica delle Seychelles un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo («nuovo protocollo»). Il nuovo protocollo è stato siglato il 10 maggio 2013.
- (4) In data 16 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/5/UE ⁽⁴⁾, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.
- (5) È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del nuovo protocollo.
- (6) In conformità al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ⁽⁵⁾, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informare gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato

membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È necessario stabilire tale termine.

- (7) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del nuovo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna	22 unità
Francia	16 unità
Italia	2 unità;

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna	2 unità
Francia	2 unità
Portogallo	2 unità.

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4. Il termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a confermare che non utilizzano pienamente le possibilità di pesca concesse loro, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente esaurite.

⁽¹⁾ GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 345 del 30.12.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

